

Giuseppe Conte

ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO

a cura di

L. Balestra, R. Di Raimo, D. Maffei, M. Maggiolo,
M. Marinaro, R. Natoli, S. Pagliantini, G. Recinto

con il coordinamento di

Luigi Vigoriti, Nicola Rumine

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ISBN 9788828836483

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2021
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

e dare stringenti

disposizioni, cfr. P. F.G. FINOCCHIARO-F. ... Volume XV, *Le disposizioni sui sistemi e servizi bancari e dell'Arbitro Bancario*, sui problemi che ... *del processo civile*, s.

Cliente e "Giurispru-
 RIERO, *ABF e principali*
 5 ss.; F. AULETTA, ... *il*
a borsa tit. cred., 2018,
meamenti degli Arbitri
 JASTALLA, *Arbitro ban-*
ro bancario-finanziario
Bancario Finanziario,
Finanziario, in PUNZI
 INOCCHIARO, *L'Arbitro*
 G.L. CARRIERO, *Arbitro*
 SANGIOVANNI, *Regole*
ietà, 2012, 953 ss.; P.
 T-THIELLA (a cura di),
 ZI, *L'Arbitro Bancario*
lle decisioni dell'ABF,
ell'Arbitro Bancario
 ETTA, *Arbitro bancario*
ocietà, 2011, 83 ss.; F.
 CONSOLO-M. STELLA,
 121 ss.; in *Corr. giur.*,
 io, in *Nuove leggi civ.*
a borsa tit. cred., 2010,
uzione alternativa delle
 COSTANTINO, *L'Arbitro*
ABF nell'ordinamento
L'Arbitro Bancario Fi-
ziario, in *Foro it.*, 2010,
alogare" con le banche,
 BOCCUZZI (a cura di), *I*
erni di ricerca giuridica,
 APOBIANCO, *Mediazione*
 134 ss.; N. SOLDATI, *La*
 cura di), *La nuova me-*
 MBERG, *La mediazione*.

CAPITOLO 14

IL SUPPORTO DELLA SEGRETERIA TECNICA

di Gianfranco Liace

SOMMARIO: 1. La Segreteria tecnica. — 2. La Segreteria tecnica e l'attività di tipo istruttorio. — 3. Le riunioni del Collegio e il ruolo della segreteria tecnica. — 4. Struttura centrale di coordinamento.

1. La Segreteria tecnica.

L'attività di Segreteria tecnica è svolta da apposite strutture istituite presso le filiali della Banca d'Italia del luogo dove hanno sede i rispettivi Collegi dell'ABF (1). Spetta alla Banca d'Italia il compito di emanare le disposizioni applicative della deliberazione del C.I.C.R. che prevedono le caratteristiche e i compiti della segreteria tecnica. Sostanzialmente l'attività di segreteria tecnica è svolta da apposite strutture istituite presso le sedi dei singoli Collegi. Vi è, fondamentalmente, un legame molto stretto tra la segreteria tecnica e la Banca d'Italia, rispetto al rapporto che, invece, intercorre tra il Collegio e l'Autorità di Vigilanza (2). Difatti, i Collegi operano in piena autonomia senza subire influenze da parte della Banca d'Italia.

La Segreteria tecnica viene ad essere individuata come elemento che compone la struttura dell'ABF (3).

I compiti che assolve la Segreteria tecnica sono diversi. Tra le funzioni ad

(1) E. MINERVINI, *L'arbitro bancario finanziario*, Napoli, 2014, 44.

(2) Sul ruolo di banca d'Italia nell'organizzazione e nella gestione della segreteria tecnica si veda E. QUADRI, *L'«Arbitro Bancario Finanziario» nel quadro dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, 315. Contribuiscono all'attività delle Segreterie tecniche anche altre Filiali della Banca d'Italia, con forme di collaborazione in presenza e a distanza (ad es. attraverso il lavoro delocalizzato).

(3) L. BERGAMINI, *I nuovi strumenti stragiudiziali di soluzione delle controversie in materia bancaria e finanziaria*, in GABRIELLI-LENER (a cura di), *I contratti del mercato finanziario*², Torino, 2011, 452; M. DE POLI, *Art. 128-bis*, in DE CRISTOFARO-ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Padova, 2010, 1456.

essa attribuite vi è quella di ricevere i ricorsi della clientela, procedere all'apertura dei relativi fascicoli, nonché alla loro classificazione. La classificazione risulta essere necessaria, poiché la composizione del Collegio muta a seconda della tipologia di clientela che propone il ricorso.

Inoltre, detto organo ha il compito di trasmettere agli intermediari il ricorso, può chiedere alle parti le necessarie integrazioni, ai fini della valutazione da parte del Presidente del Collegio dell'ammissibilità del ricorso, concedendo un termine di dieci giorni per la loro produzione.

La Segreteria tecnica, una volta ricevute le controdeduzioni dall'intermediario e la relativa documentazione, le trasmette in copia al ricorrente (4).

Il fascicolo è reso disponibile a ciascun componente del collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso.

La Segreteria ha anche il compito di predisporre una relazione relativa al fascicolo, che viene messa a disposizione di ciascun componente del collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso. Affiora, pertanto, un ruolo attivo della Segreteria, la quale coopera attivamente con il Collegio; tant'è che la predetta relazione assolve ad una funzione di tipo informativo, dato che riassume le posizioni in fatto e in diritto delle parti e inquadra gli stessi nel contesto normativo e giurisprudenziale (5). Va precisato che le relazioni tecniche della Segreteria non contengono o suggeriscono conclusioni, essendo meramente informative (6).

La Segreteria tecnica rappresenta l'unico canale di comunicazione tra le parti e il Collegio, rilevato che il ricorrente e l'intermediario non hanno nessun contatto con l'organo decidente.

Si ritiene che i compiti a cui assolve la Segreteria tecnica siano rapportabili a quella della cancelleria (7).

La Segreteria tecnica, altresì, predispone il calendario delle riunioni e

(4) G. LIACE, *La composizione delle controversie in materia bancaria e finanziaria*, Bari, 2012, 38.

(5) D. ROSSANO, *Mediazione, Camera di conciliazione, Arbitro Bancario Finanziario*, Napoli, 2012, 140. L'A. da ultimo citato attribuisce alla Segreteria tecnica la capacità, anche se solo potenzialmente, di influenzare il Collegio mediante la propria relazione. La presente posizione non può essere certamente condivisa, dato che la relazione ha una funzione meramente informativa, dunque è difficile comprendere come possa influenzare il Collegio.

(6) C. CONSOLO-M STELLA, *Il ruolo prognostico-deflattivo, irriducibile a quello dell'arbitro del nuovo ABF, "scrutatore" dei torti e ragioni nelle liti in materia bancaria*, in *Corr. giur.*, 2011, 1660, 21.

(7) In tal senso si vedano E. BRUSCHETTA, *Le controversie bancarie e finanziarie*, in *Contratti*, 2010, 428; E. CAPOBIANCO, *Arbitro bancario finanziario*, in *Dig. comm.*, Torino, 2012, 40; A.V. GUCCIONE-C.A. RUSSO, *L'arbitro bancario finanziario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, 489.

l'agenda di ciascuna di esse, contenente l'elenco dei ricorsi e li trasmette al Presidente per l'approvazione (8).

Il Presidente approva il calendario delle riunioni e l'agenda di ciascuna di esse tenendo conto delle esigenze di funzionalità del Collegio, e apporta le eventuali modifiche necessarie in base all'andamento dei lavori.

La Segreteria tecnica ha il compito di alimentare l'archivio elettronico dei responsi e si occupa della pubblicazione delle notizie dell'inadempimento ai responsi da parte degli intermediari. In questo caso si parla di un'attività di tipo sanzionatorio, ove la Segreteria tecnica non ha nessun potere di tipo discrezionale (9).

2. La Segreteria tecnica e l'attività di tipo istruttorio.

Tra i compiti attribuiti alla Segreteria tecnica vi è quello di verificare la completezza, la regolarità e la tempestività della documentazione che le parti hanno presentato e, qualora se ne ravvisi l'esigenza, può chiedere alle parti integrazioni, fissando un termine per la produzione (10). Secondo alcuni autori nel caso di specie si deve parlare di una attività di tipo istruttorio (11). Sul punto va osservato che il potere riconosciuto alla Segreteria tecnica di chiedere l'integrazione della documentazione può essere ricondotto solo all'alveo dell'ammissibilità del medesimo, poiché la Segreteria non può entrare nel merito della controversia (12).

La Segreteria, nei casi di inammissibilità del ricorso o di mancata produzione della documentazione richiesta, sottopone prontamente la questione al Presidente del Collegio per l'assunzione delle determinazioni del caso, assumendo così un ruolo attivo nella procedura, che viene definito

(8) In relazione alla predisposizione del calendario delle riunioni si riconosce alla Segreteria tecnica le funzioni di cancelleria A. SCOTTI, *ABF e rapporti bancari*, in *Dig. comm.*, Torino, 2012, 3; P. BARTOLOMUCCI, *L'ABF: il procedimento*, in MANTUCCI (diretto da) *Trattato di diritto dell'arbitrato*, XV, *Le controversie bancarie e finanziarie*, Napoli, 2020, 119.

(9) E. MINERVINI, *op. cit.*, 47 ss.

(10) Incorre nelle sanzioni pubblicitarie previste dal regolamento ABF l'intermediario resistente che rimane inerte durante il procedimento di fronte all'arbitro, senza presentare le proprie controdeduzioni né alcun atto difensivo, pur a fronte dei solleciti derivanti dalla segreteria tecnica dell'arbitro ad esercitare il proprio diritto di difesa. L'obbligatorietà della cooperazione dell'intermediario al buon svolgimento del procedimento costituisce un principio sancito dal Regolamento ABF. Cfr. ABF, Coll. Milano, n. 960/2011.

(11) E. MINERVINI, *op. cit.*, 45; G. FINOCCHIARO, *L'arbitro bancario finanziario tra funzione di tutela e di vigilanza*, Milano, 2012, 113; E. BRUSCHETTA, *Le controversie bancarie e finanziarie*, 428.

(12) G. LIACE, *L'arbitro bancario finanziario*, Torino, 2018, 72.

paradecisorio ⁽¹³⁾. Anche in detta circostanza la decisione spetta al Collegio e non alla Segreteria, la quale si limita a una verifica di tipo preliminare.

Emerge un ruolo della Segreteria che non può essere definito come di mero ausilio tecnico per il Collegio, rilevato che le funzioni che adempie sono ben più rilevanti. L'adempimento dei compiti di segreteria viene visto, da alcuni autori ⁽¹⁴⁾, come garanzia di elevata competenza e professionalità, che si traduce in un contributo specialistico che consente un corretto inquadramento dei profili tecnici, oltre il dato fattuale, il tutto nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale del Collegio.

Vi è chi, invece, ritiene che l'aver affidato alla Banca d'Italia le funzioni di Segreteria tecnica evidenzia il rischio di una funzionalizzazione dell'attività svolta dall'ABF per scopi diversi da quelli riconducibili all'attività "giudiziarica", in quanto il *focus* si sposterebbe verso le finalità di vigilanza ⁽¹⁵⁾. La presente impostazione, non condivisibile, tende ad attribuire una funzione meramente di vigilanza anche all'ABF, riconducendo così la disciplina dell'istituto in una chiave pubblicistica ⁽¹⁶⁾. Così come deve escludersi una commistione di ruoli. La regolamentazione dell'ABF esclude la confusione dei ruoli tra i componenti del Collegio e la Banca d'Italia.

L'art. 2, comma 3, del codice di deontologia dell'ABF stabilisce che i componenti del collegio sono consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e del rilievo dei propri compiti e responsabilità; pertanto essi sono tenuti a mantenere comportamenti tali da salvaguardare e promuovere la reputazione del sistema stragiudiziale e la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti dello stesso.

Il medesimo principio di indipendenza deve essere riconosciuto anche ai componenti della segreteria tecnica ⁽¹⁷⁾.

⁽¹³⁾ E. MINERVINI, *op. cit.*, 46; G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 115.

⁽¹⁴⁾ B. DE CAROLIS, *L'arbitro bancario finanziario come strumento di tutela della trasparenza*, Roma, 2011, 15. Nello stesso senso, ma con sfumature diverse G. GUIZZI, *Chi ha paura dell'A.B.F.?*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2010, I, 667. L'A. da ultimo citato pur evidenziando il ruolo della Segreteria tecnica e dell'elevato grado di competenza e professionalità, però precisa che trattasi una mera attività di segreteria, ovvero di ricezione di atti e documenti, a cui non spetta la gestione della procedura né tanto meno lo svolgimento dell'istruttoria.

⁽¹⁵⁾ F. CAPRIGLIONE, *La giustizia nei rapporti bancari e finanziari. La prospettiva dell'ADR*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2010, I, 272.

⁽¹⁶⁾ In tal senso si veda anche S. AMOROSINO, *La regolazione delle banche*, Padova, 2016, 195.

⁽¹⁷⁾ R. CARLEO, *L'arbitro bancario-finanziario: anomalia felice o modello da replicare?*, in *Riv. arb.*, 2017, 21 ss.

spetta al Collegio
o preliminare.
definito come di
che adempie sono
ia viene visto, da
professionalità, che
corretto inquadra-
nel pieno rispetto

l'Italia le funzioni
azione dell'attività
attività "giudizia-
vigilanza (15). La
nire una funzione
così la disciplina
ve escludersi una
de la confusione

F stabilisce che i
bblica delle fun-
ità; pertanto essi
are e promuovere
opinione pubblica

nosciuto anche ai

di tutela della traspa-
GUIZZI, *Chi ha paura*
o pur evidenziando il
ionalità, però precisa
documenti, a cui non
ruttoria.

i. *La prospettiva del-*

anche, Padova, 2016,

dello da replicare?, in

3. Le riunioni del Collegio e il ruolo della segreteria tecnica.

Il verbale della riunione è redatto da un componente della Segreteria tecnica che assiste alla seduta. La verbalizzazione ha per oggetto: l'ora dell'inizio e del termine della riunione; il nome dei componenti del Collegio presenti e del relativo soggetto designante; gli estremi identificativi dei ricorsi discussi e il dispositivo di ciascuna decisione deliberata, con l'indicazione che la decisione è stata assunta a maggioranza ovvero all'unanimità.

Il verbale, sottoscritto dal segretario che l'ha redatto e dal Presidente, è conservato presso la Segreteria tecnica insieme agli atti dei ricorsi.

4. Struttura centrale di coordinamento.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia è stata costituita una struttura che coordina le segreterie tecniche e cura il buon funzionamento del sistema.

In particolare provvede alle attività connesse con la nomina, la revoca e la decadenza dei componenti dell'organo decidente.

Alla predetta struttura è affidata anche l'informativa al pubblico sulle attività svolte dall'ABF, curando la relazione annuale sull'attività dell'ABF e l'aggiornamento del relativo sito *internet*, anche con riguardo alla pubblicazione delle singole decisioni dei collegi, sulla base di criteri tra di loro condivisi, indicando quelle maggiormente rilevanti, e delle eventuali inadempienze degli intermediari.

La struttura centrale di coordinamento effettua il monitoraggio dei processi di lavoro e l'individuazione di linee guida, al fine di garantire l'efficienza complessiva e l'economicità del sistema.

Inoltre individua la segreteria tecnica competente nel caso di pluralità di ricorsi rimessi contestualmente al Collegio di coordinamento.

La struttura centrale di coordinamento fornisce, altresì, supporto per lo svolgimento delle funzioni esercitate dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità Nazionale Competente sull'Arbitro Bancario Finanziario ai sensi dell'art. 141-*octies* cod. cons.